

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI DELL'ACO SAN FILIPPO NERI AI FINI DELLA LORO GESTIONE IMPORTO BASE DELL'APPALTO € 648 000,00 IVA ESCLUSA

ART 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'utilizzo, la valorizzazione e la gestione degli spazi pubblicitari esistenti all'interno del Complesso Ospedaliero San Filippo Neri con le modalità indicate negli articoli successivi

ART 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipulazione del contratto

ART 3 - NORME LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO

Il servizio regolamentato dal presente capitolato dovrà essere espletato nel rispetto delle seguenti normative

- tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato,
- delle disposizioni vigenti in materia e successive modifiche ed integrazioni già intervenute o che interverranno mentre il contratto sarà in essere (R D n 2440/1923, R D. n 827/1924, d Lgs 163/2006 nelle parti in cui risulta compatibile, Codice Civile, D P R n 285/1990, D Lgs n 502/1992, L R n 45/1996)
- legge n 150 del 7/06/2000 che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni e ogni altra norma in materia successivamente intervenuta,
- regolamenti e disposizioni dell'Azienda

ART 4 - TIPOLOGIA DI SPAZI PUBBLICITARI

Gli spazi da dedicare alla raccolta pubblicitaria sono

- n 60 bacheche (70x100) già installate nei Padiglioni A, B, C dell'Azienda Ospedaliera. Altre attrezzature dovranno essere installate a cura dell'azienda aggiudicataria nei locali dei Padiglioni A, B, C e D, aventi caratteristiche ed ingombri approvati dall'Azienda
- L'installazione di spallette delimitanti i percorsi della viabilità automobilistica e pedonale, fruibili per la collocazione di messaggi pubblicitari di dimensioni non eccedenti i 70x100
- L'utilizzo del circuito chiuso formato da n 50 televisori LCD installati nei corridoi, negli atrii e nelle sale d'aspetto degli edifici facenti parte dei presidi dell'Azienda Ospedaliera

Possibilità di fare sponsorizzare da terzi le BUSTE degli esami strumentali per i Pazienti Esterni (per es. logo SFN in alto a sinistra della busta. logo sponsor - dimensioni inferiori al logo SFN - accanto a dove viene incollata sulla busta l'etichetta con il nome del paziente)

Le BUSTE contengono

- Referti di Laboratorio,
- Referti Radiologia ed Ecografia,
- Referti di Esami Strumentali.
- tutti i singoli esami strumentali eseguiti Reparto per Reparto (circa 73 tipi diversi di esami).

Possono essere riciclate le buste attualmente in uso se il logo dello sponsor è, per es. uno sticker autoadesivo

Gli impianti, da realizzare a cura e spese della ditta affidataria potranno essere dislocati nelle hall, sale d'attesa, corridoi, ascensori, scale e spazi comuni, giardini e viali, ad eccezione dei locali di degenza, delle sale prelievo, delle sale operatorie e degli ambulatori, comunque previa autorizzazione della Direzione Sanitaria aziendale,

La ditta affidataria, nel corso di vigenza contrattuale, dovrà proporre spazi da utilizzare e relativi messaggi pubblicitari che saranno oggetto di valutazione e preventiva approvazione da parte del Responsabile UOS Qualità, Appropriata ed Efficacia Clinica dell'ACO S. Filippo Neri, che si riserva di rispondere entro 15 giorni dalla proposta. Qualora sia richiesta da parte della Ditta affidataria la sostituzione periodica dei messaggi pubblicitari, dovuta ad una esigenza di rotazione o ad altre necessità, la sottoposizione alla approvazione della Direzione potrà avvenire con frequenza non più che trimestrale. La Direzione si riserva inoltre l'insindacabile diritto di escludere le tipologie di messaggi pubblicitari che non siano coerenti con le politiche educazionali in campo sanitario perseguite dalla Azienda e/o suggerite dalle Istituzioni competenti a livello nazionale o regionale. La ditta affidataria dovrà, altresì, accettare le modifiche e/o migliorie e/o adattamenti che la stessa Azienda Ospedaliera riterrà opportuno apportare al progetto presentato (sia all'inizio che nel corso di vigenza contrattuale) al fine di renderlo più confacente alle proprie esigenze e finalità, senza che ciò comporti compensi, variazioni di diritti acquisiti o richieste di indennizzi.

ART 5 - CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

La ditta aggiudicataria durante la vigenza contrattuale dovrà stipulare contratti di sponsorizzazione con operatori economici che non abbiano durata superiore ad un anno oltre la scadenza naturale della concessione.

I contratti di sponsorizzazione dovranno essere conclusi dall'aggiudicatario secondo le seguenti tipologie di intervento: Comunicazione Commerciale, Istituzionale e Sociale (con particolare cura e attenzione sia nella forma che nei colori, al fine di perseguire un inserimento pubblicitario non invasivo).

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a

a) Attrezzare gli spazi pubblicitari ottenuti in concessione con cartellonistica, totem o altro, assumendo a proprio esclusivo carico ogni onere pertinente (economico, costruttivo, di fornitura e di impianto, di eventuale allaccio ecc.), nessuno escluso. La cartellonistica, totem o altro dovranno essere perfettamente e facilmente lavabili senza danno per i materiali di cui sono costituiti, considerate le esigenze di igiene della struttura ospedaliera e al fine di non costituire ricettacolo di polvere o quant'altro, e dovranno essere mantenuti in perfetto stato di igiene, manutenzione a cura della ditta aggiudicataria,

b) Gestire le sopra citate attrezzature (manutenzioni ordinarie e straordinarie, pulizia, eventuale sostituzione per vetustà e/o danneggiamento, non potendo attribuire alla ACO appaltante alcun onere al riguardo) per la durata della concessione.

c) Ricercare e gestire i clienti con cui stipulare i contratti,

d) Destinare, a titolo gratuito, alla comunicazione dell'Azienda Sanitaria e a quella di pubblica utilità almeno il 10% dell'intera superficie pubblicitaria, assumendosi l'onere di dare spazio e visibilità alle campagne di informazione a carattere regionale, aziendale e locale.

e) Fornire a titolo gratuito n° 7 totem elettronici (due per l'atrio di ingresso del padiglione A, 1 per la sala di attesa CUP, 1 per ogni atrio dei rimanenti padiglioni B, C e D e per il Presidio S. Andrea) con il relativo software per la navigazione all'interno della Carta dei Servizi, da destinare all'utenza per informazioni relative ai servizi erogati dall'Azienda. Detti totem possono recare i marchi dello sponsor esclusivamente sulla struttura esterna e nella schermata iniziale.

f) garantire comunque il decoro di quanto impiantato, scongiurando situazioni di degrado ed abbandono; ogni intervento, anche forzoso, per la rimozione eventuale di situazioni di abbandono o di mancato decoro verrà addebitata alla Società concessionaria,

Il pagamento di tasse e imposte comunali o di imposte, contributi e/o oneri comunque dovuti connessi alla concessione (se dovute) sono a totale ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria

Al fine di favorire la migliore esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l'Azienda Ospedaliera consentirà alla ditta aggiudicataria l'accesso alle Strutture ospedaliere e sanitarie nonché l'occupazione degli spazi (sia interni che esterni già autorizzati a tal fine dalla Direzione Sanitaria Aziendale) per l'installazione delle strutture fisse, degli impianti e degli arredi proposti in offerta ed autorizzati dai competenti Uffici dell'ACO S. Filippo Neri. L'accesso iniziale per l'installazione, o i successivi per manutenzione, dei supporti (cartelloni e totem) saranno preventivamente concordati con la Direzione Sanitaria di Presidio al fine di non determinare interferenze con l'attività ospedaliera, per le medesime ragioni, gli accessi routinari in corso di vigenza della concessione volti alla sostituzione dei messaggi pubblicitari e/o alla pulizia manutenzione dei supporti, si svolgeranno in giorni e fasce orarie concordati preventivamente con la Direzione Sanitaria di Presidio. Ogni intervento che presupponga relazione con l'impiantistica (es. corrente elettrica) e che interferisca o si colleghi alla struttura dell'ospedale o del Presidio S. Andrea dovrà essere svolto in presenza e supervisione del personale tecnico dell'UOC di Ingegneria Ospedaliera individuato dal Dirigente della stessa, al fine di scongiurare danni alla struttura ovvero interferenze con apparecchiature di vitale importanza per l'assistenza.

Solo con i vincoli di cui sopra l'Azienda Ospedaliera potrà consentire all'aggiudicatario ove necessario, di connettere gli impianti alle linee elettriche/telefoniche esistenti. L'onere per l'utilizzo di tali linee ed i relativi ipotizzabili assorbimenti verranno preconcordati con la ACO e forfettizzati in funzione dell'effettivo presumibile consumo, quantificati annualmente e corrisposti dalla concessionaria alla Azienda Ospedaliera medesima.

Al termine del contratto l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di riscattare gli impianti installati dalla ditta, previo versamento dell'importo definito in sede di aggiudicazione. Nel caso in cui l'Azienda decida di non riscattare gli impianti installati, la ditta dovrà provvedere a propria cura e spese alla loro rimozione, lasciando i locali nello stato precedente alla loro installazione, anche pareti, pannelli, totem, video nelle sale d'attesa e nelle hall dell'ospedale dove è stata applicata la pubblicità dovranno essere lasciati allo stato precedente all'installazione. Saranno pertanto a carico della concessionaria tutti gli oneri di ripristino, recuperabili sul conto finale o sul valore della fidejussione contrattuale.

ART 6 - RISPETTO NORMATIVA E DIVIETI

La società aggiudicataria nell'attività di raccolta pubblicitaria dovrà rispettare la normativa ed il codice di Autodisciplina che attualmente regolano il settore pubblicitario, impegnandosi formalmente a non trattare pubblicità che possa andare contro la morale corrente ed il comune senso del pudore, oltre che quella relativa ai seguenti settori merceologici:

- Altre Aziende Sanitarie o Strutture di Ricovero, (Case di Cura, Ospedali Classificati), Centri di Diagnostica Strumentale o Laboratori di Analisi,
- Associazioni, Società di Professionisti od Imprese patrocinanti a qualsiasi titolo ed in qualsivoglia forma il contenzioso contro le Aziende Ospedaliere, le ASL e gli operatori sanitari tutti,
- Farmaci, prodotti omeopatici, pratiche di medicina alternativa, fitoterapia, integratori alimentari,
- Sexy shop,
- Relazioni personali,
- Cartochiromanzia, magia ed occultismo.
- Propaganda politica e religiosa;
- Bevande alcoliche, fumo di sigarette, giochi d'azzardo o lotterie, tutti soggetti a possibili sindromi da dipendenza.

- Ogni altra categoria merceologica che la Direzione dell'Azienda reputi non adatta alla pubblicizzazione all'interno di una struttura sanitaria e che notificherà in seguito alla società aggiudicataria per il tramite del Dirigente UOS Qualità, Appropriatezza ed Efficacia Clinica, il quale effettuerà con personale afferente a ciò incaricato verifiche periodiche e continue sui messaggi pubblicitari esposti negli spazi dell'Azienda al fine di accertare con controlli a campione che essi corrispondano esclusivamente a quanto da lui stesso autorizzato in fase di NO preventivo alla esposizione di ogni nuovo messaggio pubblicitario,

L'Azienda verificherà infatti per il tramite del suddetto dirigente, di volta in volta, la tipologia ed il contenuto dei messaggi pubblicitari proposti prima della loro veicolazione e si riserva l'insindacabile diritto di disporre la rimozione immediata dei messaggi che non fossero stati sottoposti a preventiva approvazione

La società aggiudicataria dovrà

- dare comunicazione all'Azienda Ospedaliera dei dati anagrafici dei dipendenti che opereranno all'interno dei locali aziendali al fine di permetterne l'identificazione ed autorizzarne l'accesso, il personale della società autorizzata sarà comunque munito durante gli accessi di apposito cartellino identificativo indicante la ditta di appartenenza e di divisa da lavoro di cui la società lo avrà dotato,

- assicurarsi che il personale utilizzato nei locali aziendali, consideri strettamente riservata ogni informazione di cui venisse eventualmente a conoscenza

Art 7 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Per tutto il periodo della concessione la Ditta Concessionaria dovrà verificare a proprie spese, il perfetto stato di manutenzione di ciascun impianto dato in gestione in modo che esso sia fruibile, si presenti in uno stato decoroso e non rechi pericolo all'utenza

In caso di guasti o danneggiamenti, anche a seguito di atti vandalici imputabili a terzi o a forza maggiore, che abbiano reso inefficiente o indecoroso l'impianto, la Ditta Concessionaria dovrà procedere alla tempestiva riparazione e, se del caso, alla sostituzione dello stesso, a sue spese

Per tutto il periodo della concessione la Ditta Concessionaria dovrà garantire, a propria completa cura e spese, il perfetto stato di conservazione dei manufatti, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, garantendo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. Qualora la Ditta Concessionaria, previo invito dell'Azienda ospedaliera non dovesse provvedere al ripristino dell'impianto danneggiato entro il termine che gli verrà di volta in volta assegnato, le sarà applicata una penale da un minimo di € 50 ad un massimo di € 500 per ogni giorno di ritardo a seconda della gravità dell'inadempienza a provvedere

La penalità è disposta con provvedimento del Responsabile del Procedimento, su segnalazione scritta e motivata del Direttore dell'esecuzione del contratto (d'ora innanzi DEC)

Ove la Ditta Concessionaria non provvedesse all'esecuzione del lavoro entro il termine di volta in volta assegnato, si provvederà d'ufficio con prelievo dal deposito cauzionale definitivo. Il prelievo riguarderà anche l'importo dovuto per le penali eventualmente maturate

La ACO S.Filippo Neri si riserva, nel caso di reiterazione dell'inadempienza, di procedere alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento agli obblighi contrattuali (art 136 del D Lgs 163/2006 e s m i)

La ditta concessionaria rimane comunque unica ed esclusiva responsabile di quanto da essa stessa impiantato, sia nei confronti di quanto disposto dal D L 81/08 e s m i , sia per ciò che riguarda la rispondenza degli impianti alla normativa comunque pertinente. La Concessionaria, con la firma del contratto, manleva totalmente l'Azienda Ospedaliera ed i suoi rappresentanti da responsabilità civili e penali al riguardo

114

Art. 8 - SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

L'ACO S Filippo Neri potrà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, disporre il trasferimento in altro luogo di uno o più impianti pubblicitari già installati. La Ditta Concessionaria dovrà provvedervi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Responsabile del Procedimento, su segnalazione del DEC, a propria cura e spese, pena l'applicazione di una penale giornaliera pari ad € 50,00 per ogni impianto. La penalità è disposta con provvedimento del Responsabile del Procedimento, su segnalazione del DEC. Ove la Ditta Concessionaria non provvedesse all'esecuzione del lavoro entro il termine di volta in volta assegnato, si provvederà d'ufficio con prelievo dal deposito cauzionale definitivo. Il prelievo riguarderà anche l'importo dovuto per le penali eventualmente maturate.

L'ACO S Filippo Neri si riserva comunque la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 21, alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento agli obblighi contrattuali (art. 136 del D Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

ART 9 - CORRISPETTIVO A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

La Ditta aggiudicataria si impegna a corrispondere, così come indicato nell'offerta economica, un canone fisso mensile, che dovrà comunque essere corrisposto anche nel caso di inutilizzo parziale o totale degli spazi, o di margine negativo derivante dai contratti di sponsorizzazione.

ART 10 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 83 del D Lgs. 163/2006, all'impresa operante nel settore che avrà riportato, il punteggio più alto in ordine ai seguenti parametri:

PUNTI 30/100

• Progetto tecnico avente per oggetto l'ampliamento e l'ottimizzazione delle attrezzature e degli impianti destinati al servizio pubblicitario. Le società partecipanti dovranno indicare anche l'importo previsto per il riscatto finale dei supporti messi a disposizione indicando l'importo unitario richiesto per ogni tipologia di supporto previsto, che costituirà base per la negoziazione finale in caso l'Azienda determini di riscattare i supporti a fine concessione e di cui si terrà conto nell'ambito del progetto tecnico.

PUNTI 70/100

• Canone mensile da corrispondere all'ACO San Filippo Neri. L'importo minimo del canone è stabilito in:

- euro 9 000,00 + Iva (novemila/00 euro) per la commercializzazione degli spazi interni agli edifici
- euro 4 000,00 + Iva (quattromila/00 euro) per la commercializzazione degli spazi esterni agli edifici (spallette)
- euro 3 000,00 + Iva (tremila/00 euro) per la commercializzazione di trasmissioni all'interno del sistema a circuito chiuso dell'azienda (televisori LCD)
- Euro 2 000,00 + IVA (duemila/00 Euro) per la sponsorizzazione delle buste contenenti i referti degli esami di Laboratorio e Strumentali per Pazienti Esterni

ART 11 – PAGAMENTI E ADEGUAMENTO ISTAT

Il corrispettivo che la Ditta aggiudicataria si obbliga a pagare all'Azienda Ospedaliera, fissato nel contratto per effetto dell'esito della presente gara, dovrà essere versato presso il Tesoriere della stessa Azienda Ospedaliera

Decorso i primi 12 mesi dall'inizio del servizio si procederà ad adeguamento del canone fisso tale adeguamento avverrà con le modalità di cui all'art 115 del D Lgs 163/2006, con riferimento a quanto previsto dall'art 7 comma 4 lett. c) e comma 5 del suddetto D.Lgs

In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati

ART 12 – DEPOSITO CAUZIONALE

La cauzione definitiva è fissata al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto da intendersi aggiudicato (canone fisso), fatte salve le variazioni ai sensi dell'art 113 – comma 1 - del D Lgs 163/06 Tale deposito cauzionale dovrà essere costituito con le modalità di cui al citato art 113 D Lgs 163/06 con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altri istituti o aziende autorizzate

La fideiussione, a scelta del contraente, può essere bancaria od assicurativa e dovrà espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda Ospedaliera, ad effettuare il versamento della somma richiesta entro quindici giorni anche in caso di opposizione dell'aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa

L'Istituto fideiussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'ACO S Filippo Neri

In particolare, la cauzione rilasciata, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ACO S Filippo Neri ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Azienda Ospedaliera

In caso di RTI e/o Consorzio, il deposito cauzionale dovrà essere intestato alla società capogruppo in qualità di mandataria del Raggruppamento/Consorzio (con espressa indicazione delle ditte mandanti), oppure a tutte le società facenti parte del Raggruppamento/Consorzio

La fideiussione dovrà avere la stessa validità del periodo contrattuale e dovrà essere prorogata in caso di rinnovo del contratto

La cauzione definitiva resterà vincolata fino a 120 gg dopo il termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto dopo la conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali e non prima che sia stata definita ogni eventuale pendenza

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento. Il mancato reintegro della cauzione conseguente alla riduzione della stessa per escussioni parziali (per l'eventuale applicazione di penali o il risarcimento di danni) entro gli indicati venti giorni dalla relativa richiesta comporta la risoluzione del contratto

my

ART 13 – TRATTAMENTO DATI E TUTELA DELLA PRIVACY

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali si fa riferimento al D Lgs n 196 del 30/06/2003 che dovrà essere applicato nell'esecuzione del servizio in oggetto

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della stessa Legge in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti

Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge

In caso di inosservanza dei sopraelencati compiti impartiti, l'ACO S. Filippo Neri ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando che la ditta è tenuta a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare alla stessa Azienda Ospedaliera

ART 14 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria è tenuta a eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto, fatto salvo quanto previsto dall'art 118 del D Lgs 163/2006

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art 116 del D Lgs 163/2006

ART 15 – RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dalla ditta aggiudicataria, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la Impresa medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente

L'impresa aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione

La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta dell'Azienda Ospedaliera la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti

La ditta ed il personale dipendente dalla medesima dovrà uniformarsi a tutte le direttive di carattere generale e speciale impartite dall'Azienda Ospedaliera per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero a quelle appositamente emanate per il personale della ditta stessa

La ditta dovrà altresì osservare tutte le disposizioni di cui al D Lgs 81/2008, con particolare riferimento all'art 18, lett U), art 20, comma 3 e art 26, comma 8

ART 16 - ONERI ULTERIORI

La Ditta aggiudicataria è responsabile di tutti i danni arrecati a persone, cose e a terzi in genere, per fatto proprio o dei propri dipendenti o collaboratori anche se esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando quindi l'Azienda Ospedaliera da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. A tale scopo la Ditta dovrà essere dotata di idonea polizza di assicurazione per

responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone, cose e locali, nonché per incendio, scoppio e furto, per l'intera durata del contratto

Le predette polizze assicurative dovranno essere consegnate in copia all'Azienda Ospedaliera al momento della stipula del contratto

Le predette polizze verranno svincolate solo al termine del contratto, salvo eventuali danni che verranno valutati dall'Azienda Ospedaliera. Tale valutazione è incontestabile

ART 17 - NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E RISPETTO AMBIENTALE

La Ditta aggiudicataria deve garantire al personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste

Nel caso in cui l'attività svolta dalla ditta aggiudicataria preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità alle vigenti normative di settore

La Ditta aggiudicataria deve garantire inoltre il pieno rispetto di tutta la normativa riguardante la salvaguardia ambientale (materiali riciclabili, materiali di risulta ecc)

ART 18 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Ove si verificano inadempimenti della impresa aggiudicataria, quali la mancata richiesta dell'autorizzazione preventiva sui messaggi da veicolare al dirigente dell'Azienda a ciò preposto, la non conformità delle pubblicità applicate su pannelli e totem ovvero il mancato utilizzo dei DPI da parte del personale incaricato dello svolgimento dei lavori, sarà applicata, dall'Azienda Ospedaliera, in ragione della loro gravità, una penale rapportata, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del canone fisso aggiudicato

In caso di ritardato pagamento, l'aggiudicatario è tenuto a pagare, senza bisogno di diffida, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza. Il tasso è quello corrispondente all'EURIBOR a 6 mesi in vigore alla scadenza del termine di pagamento, maggiorato di due punti percentuali

L'aggiudicatario assume a proprio esclusivo e totale carico (economico, procedurale e giudiziario) ogni tipo di sanzione che, a qualsiasi titolo comunque pertinente con la concessione fosse a carico dell'Azienda Ospedaliera per inadempimenti causati dal mancato rispetto delle normative vigenti da parte della ditta stessa. Il mancato rispetto di tale clausola dà diritto alla ACO di rivalersi nei modi più opportuni, compresa l'escussione della fidejussione contrattuale

Art 19 - CONTROLLI

L'ACO S. Filippo Neri provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dalla ditta concessionaria

Art 20 - SPESE CONTRATTUALI

La Ditta Concessionaria, in sede di stipula del contratto di concessione, dovrà provvedere al versamento di tutte le spese contrattuali (registro, rogito, bolli ecc) connesse al Contratto

my

ART 21 – RISOLUZIONE

L'ACO S Filippo Neri avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, alternativamente, intimata a mezzo fax o posta certificata, nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art 1671 c.c.;
- b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo,
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali,
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario,
- e) in caso di cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art 116 del D Lgs 163/2006,
- f) in caso di subappalto totale o parziale non autorizzato dall'Azienda,
- g) qualora l'Azienda Ospedaliera abbia a contestare per iscritto per tre volte anche non consecutive, il servizio fornito o abbia dovuto richiamare la Ditta agli obblighi contrattuali in dipendenza di inconvenienti che, a suo insindacabile giudizio si siano verificati,
- h) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti,
 - i) quando di fatto l'aggiudicatario abbandoni il servizio senza giustificato motivo,
 - j) per mancata o insufficiente manutenzione degli impianti,
 - l) per mancato spostamento degli impianti ove richiesto

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda Ospedaliera ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno

ART. 22- FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine alla esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma

ART 23 – CONTRATTO

Con la ditta aggiudicataria verrà stipulato il contratto in una delle forme previste dalla legge. Le spese per la stipula del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria, mentre quelle dell'eventuale registrazione saranno a carico della parte che la richiede

ART 24- SOGGETTI DI RIFERIMENTO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Il Concessionario dovrà indicare il nominativo di un proprio referente che, dotato di specifica ed operativa procura notarile, sarà considerato quale "Responsabile unico per il contratto". La persona indicata sarà considerata l'interfaccia operativo che si rappresenterà con tutte le figure aziendali di riferimento (RUP e Responsabile del contratto)


ART 25- NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nella lettera d'invito e per tutte le altre modalità di esecuzione del servizio, le parti faranno riferimento, per quanto applicabili, alle norme del c.c. alle disposizioni contenute nel D Lgs 163/2006 e ad ogni altra disposizione di legge nazionale e regionale vigente in materia di forniture di beni e servizi

100

Al sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Ditta accetta incondizionatamente, dopo averne avuto esatta cognizione, le norme di cui ai seguenti articoli Art 18 Inadempienze e penalità, Art 21 Risoluzione, Art 22 Foro Competente

II. COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr Lorenzo Sommella)



II. RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

Per accettazione _____

